



Regolamento in materia di distribuzione assicurativa

APPROVATO	PREPARATO DA	VERIFICATO DA
<i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 26/11/2018</i>	<i>DOTT. MICHELETTI (RESPONSABILE AREA CONTROLLI) RAG. GIROLETTI (RESPONSABILE AREA FINANZA)</i>	<i>DOTT. PERITI (DIRETTORE GENERALE)</i>

REVISIONI:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	NOTE
<i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27/05/2019</i>	AGGIORNAMENTI Paragrafo 2.2.4 - Compensi e remunerazioni: Paragrafo 2.2.5 - Conflitti di interesse. Paragrafo 2.2.6 -Polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance): Cancellazione Paragrafo 4.3.3 – Banca d'Italia

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	FINALITÀ DEL DOCUMENTO	4
1.2	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO.....	4
1.3	DEFINIZIONI	4
1.4	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
2	MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA.....	7
2.1	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	8
2.1.1	<i>Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa.....</i>	<i>8</i>
2.1.2	<i>Addetti alla distribuzione</i>	<i>9</i>
2.2	MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	11
2.2.1	<i>Modello distributivo</i>	<i>11</i>
2.2.2	<i>Condizioni per la distribuzione</i>	<i>12</i>
2.2.3	<i>Regole di comportamento e valutazione delle richieste ed esigenze del contrente.....</i>	<i>13</i>
2.2.4	<i>Compensi e remunerazioni.....</i>	<i>15</i>
2.2.5	<i>Conflitti di interesse.....</i>	<i>15</i>
2.2.6	<i>Disposizioni specifiche per le Polizze PPI</i>	<i>18</i>
2.2.7	<i>Gestione dell'informativa precontrattuale</i>	<i>21</i>
3	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.....	24
3.1	DESTINATARI DELLA DISCIPLINA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	24
3.2	CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO	24
3.2.1	<i>Finalità della formazione e dell'aggiornamento</i>	<i>24</i>
3.2.2	<i>Oggetto della formazione e dell'aggiornamento</i>	<i>25</i>
3.3	FORMAZIONE PROFESSIONALE	26
3.4	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	27

3.4.1	Sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale:	27
3.5	MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	28
3.5.1	Corsi in aula.....	28
3.6	FORMAZIONE A DISTANZA.....	28
3.7	ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE.....	29
4	GESTIONE AMMINISTRATIVA	29
4.1	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	29
4.2	INCASSO DEI PREMI E SEPARAZIONE PATRIMONIALE	30
4.3	ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA	31
4.3.1	IVASS.....	31
4.3.2	CONSOB.....	32

1 PREMESSA

1.1 Finalità del documento

La Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD) ha introdotto nuove regole in materia di distribuzione assicurativa al fine di innalzare il livello di tutela dei soggetti che stipulano polizze assicurative per il tramite degli intermediari abilitati.

La Direttiva è stata recepita in Italia attraverso l'aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa secondaria emanata dall'IVASS.

Il presente Regolamento descrive i presidi organizzativi e le regole di condotta adottati da Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi S.C. (di seguito la "Banca") al fine di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività di distribuzione assicurativa in conformità al quadro normativo di riferimento.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornato qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

1.3 Definizioni

Nel presente Regolamento i termini di seguito riportati assumono il seguente significato, sia se riportati in carattere maiuscolo che minuscolo:

- **Addetto alla distribuzione assicurativa:** soggetto, dipendente o collaboratore della Banca, che distribuisce prodotti assicurativi per conto della Banca;
- **Assicurato:** soggetto cui si riferisce l'evento rischioso dedotto nel contratto di assicurazione e oggetto di copertura;
- **Beneficiario:** soggetto designato dal contraente come beneficiario della prestazione;
- **Catalogo Prodotti:** indica l'insieme dei Prodotti assicurativi distribuiti dalla Banca;
- **Contraente:** soggetto che stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione;

-
- **Contratto di assicurazione:** la copertura assicurativa prevista dall'articolo 110, comma 3, e dall'articolo 112, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private;
 - **Contratto in forma collettiva:** i contratti di assicurazione stipulati da un contraente nell'interesse di più assicurati che prevedono da parte di questi ultimi il pagamento, in via diretta o indiretta, in tutto o in parte, dei premi nonché la percezione di un compenso in favore della Banca per la loro distribuzione;
 - **Distribuzione assicurativa:** indica le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di prodotti assicurativi, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusi la fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito Internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il contraente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito Internet o altri mezzi;
 - **Finanziamenti immobiliari:** i rapporti di finanziamento, aventi qualsiasi forma tecnica, stipulati sia da clientela consumatrice che non consumatrice che siano garantiti da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili o che siano finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
 - **Impresa:** impresa di assicurazione o di riassicurazione i cui prodotti assicurativi sono distribuiti dalla Banca anche per il tramite di accordi di collaborazione con Intermediari assicurativi e riassicurativi;
 - **Intermediari assicurativi:** gli intermediari assicurativi iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del Codice della Assicurazioni Private con i quali la Banca stipula tempo per tempo – nei casi ammessi dalla normativa vigente – accordi di distribuzione assicurativa ovvero di collaborazione per lo svolgimento di attività di supporto all'attività di distribuzione assicurativa della Banca;
 - **Polizze non standardizzate:** i contratti di assicurazione aventi ad oggetto i prodotti assicurativi per i quali è possibile da parte della Banca variare le condizioni contrattuali;
 - **Polizze PPI:** i contratti di assicurazione c.d. Payment Protection Insurance (PPI), abbinati ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari, che hanno lo scopo di
-

proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento. Sono ricomprese in tale categoria, a titolo esemplificativo, le polizze sulla vita e di invalidità permanente, infortuni e malattia, perdita di impiego, incendio e scoppio;

- **Polizze standardizzate:** i contratti di assicurazione aventi ad oggetto i prodotti assicurativi per i quali non è possibile da parte della Banca variare le condizioni contrattuali;
- **Prodotti assicurativi:** indica i prodotti assicurativi e riassicurativi, ivi compresi i contratti in forma collettiva e i prodotti di investimento assicurativo, realizzati da un'Impresa di assicurazione e distribuiti dalla Banca in forza di accordi con l'Impresa ovvero con gli Intermediari;
- **Prodotto di Investimento Assicurativo:** prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.1, del TUF, ossia il Prodotto assicurativo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. 17) della Direttiva (UE) 2016/97, presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- **RUI:** indica il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, previsto dall'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo

- Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (di seguito "IDD");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

- *Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive* di EIOPA del 1° febbraio 2017, che fornisce orientamenti relativi ai requisiti in materia di governo e controllo del prodotto, relativamente a quei profili che sono stati trasfusi nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017;

In ambito nazionale

- D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. del 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della IDD (di seguito "Codice delle Assicurazioni Private o CAP");
- Regolamento IVASS n. 40/2012 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1;
- Regolamento IVASS n. 39/2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del CAP;
- Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo XI e all'art. 191 del Codice delle Assicurazioni Private
- Regolamento IVASS n. 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF");
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito "Regolamento Intermediari").

2 MODELLO ORGANIZZATIVO E MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

La Banca esercita l'attività di distribuzione assicurativa in qualità di intermediario iscritto al nr. D000080809 della sezione D del Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), riservata alle banche e agli altri intermediari elencati all'art. 19, co. 1 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Nei successivi paragrafi sono descritti il modello organizzativo e i processi adottati dalla Banca al fine di garantire che l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa sia svolta in conformità alla normativa vigente.

2.1 Soggetti coinvolti nel processo di distribuzione assicurativa

2.1.1 Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa

Per esercitare l'attività di distribuzione assicurativa la Banca è tenuta ad affidare la responsabilità di tale attività a una o più persone fisiche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera qq) del Regolamento IVASS n. 40/2018, abbiano funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitino funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa (c.d. "Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa").

La Banca individua il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa in uno o più dei componenti del proprio personale che possiedano:

- a. i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b. una comprovata conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
 - I. mercati assicurativi e finanziari;
 - II. regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
 - III. assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
 - IV. gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione;
 - V. attività e prodotti assicurativi e finanziari.

Il possesso di tali requisiti è attestato nella delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Responsabile.

Al Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa è attribuita la responsabilità di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nonché il compito di coordinare:

-
- l'attività dei dipendenti e collaboratori della Banca addetti alla distribuzione di prodotti assicurativi;
 - l'attività dei soggetti incaricati della gestione amministrativa di cui al successivo par. 2.1.3 e dei rapporti con gli eventuali intermediari assicurativi con i quali la Banca ha instaurato accordi di distribuzione e/o collaborazione;
 - gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza;
 - le attività di formazione obbligatoria e necessaria degli addetti alla distribuzione assicurativa verificando nel continuo che tali soggetti mantengano nel tempo i requisiti normativamente previsti per effettuare l'attività di distribuzione.

La nomina e la cessazione della carica di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa sono comunicate tempestivamente all'IVASS e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento con le modalità di cui all'art. 9, co. 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

2.1.2 Addetti alla distribuzione

2.1.2.1 Distribuzione all'interno dei locali della Banca

Per la distribuzione di prodotti assicurativi all'interno dei propri locali, la Banca si avvale di dipendenti e collaboratori, anche non iscritti al RUI, purché in possesso:

- a. dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del CAP;
- b. di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018.

L'incarico a svolgere l'attività di distribuzione è affidato al suddetto personale previa verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, svolta dal Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa. Quest'ultimo, inoltre:

- verifica con cadenza almeno annuale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dall'art. 110, c. 1, del CAP e assicura che la Banca non consenta al personale privo di tali requisiti di effettuare l'attività di distribuzione assicurativa;

-
- assicura che il personale di cui la Banca si avvale per l'attività di distribuzione assicurativa sia in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018 in conformità alle previsioni del Capitolo 4 del presente Regolamento;
 - garantisce la conservazione, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo paragrafo 6.1, della documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, in collaborazione con l'Ufficio Back Office Bancassicurazione.

2.1.2.2 Distribuzione al di fuori dei locali della Banca

Per la distribuzione di prodotti assicurativi al di fuori dei locali della Banca, quest'ultima si avvale esclusivamente di persone fisiche ovvero di società iscritte dalla Banca nella Sezione "E" del RUI, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 22 e seguenti del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa:

- verifica il possesso di tali requisiti prima dell'iscrizione dei soggetti all'interno del RUI, attestandone la presenza in apposito documento scritto da allegare alla domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) e del comma 2 degli artt. 22 e 23 del Regolamento IVASS n. 40/2018 effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all'IVASS della domanda di iscrizione;
 - verifica nel continuo il mantenimento di tali requisiti e, in caso di perdita di uno o più degli stessi, effettua – entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento – una notifica all'IVASS a mezzo posta elettronica certificata;
 - verifica in caso di prodotti d'investimento assicurativo (IBIPs) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento per la disciplina dell'offerta fuori sede;
 - comunica, entro trenta giorni dalla data dell'evento, l'interruzione del rapporto di collaborazione con i soggetti iscritti nella Sezione E per conto della Banca,
-

accludendo il tracciato record compilato secondo le istruzioni del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Con riferimento ai soggetti persone fisiche, in aggiunta alle attività sopra descritte, il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa:

- attesta il conseguimento della formazione ovvero dell'aggiornamento professionale previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate;
- acquisisce i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio nonché, ove posseduto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicando i dati aggiornati tempestivamente all'IVASS su sua richiesta.

2.1.2.3 Denominazione struttura/ufficio incaricata della gestione amministrativa

La Banca affida all'Ufficio Back Office Bancassicurazione l'incarico di coordinare le attività necessarie per adempiere alle indicazioni delle Imprese ovvero dagli Intermediari con i quali la Banca collabora ai fini della distribuzione delle polizze e della gestione dei sinistri. L'Ufficio supporta, inoltre, le attività del Responsabile per l'attività di distribuzione assicurativa e svolge i compiti ad esso espressamente attribuiti nel presente Regolamento.

2.2 Modalità di esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa

2.2.1 Modello distributivo

La Banca esercita l'attività di distribuzione assicurativa, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare essa effettua l'attività di distribuzione sulla base di due differenti modelli distributivi:

- modello distributivo c.d. di "mandato congiunto";
- modello distributivo con "rapporto di collaborazione" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012.

I due modelli distributivi sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- a) modello distributivo di "mandato congiunto":
 - la Banca stipula un accordo di distribuzione direttamente con l'impresa per la distribuzione dei prodotti assicurativi da quest'ultima realizzati e tempo per tempo inseriti nel catalogo prodotti della Banca;

- la Banca - nei casi ammessi dalla normativa vigente – può affidare a intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI che abbiano stipulato appositi incarichi di distribuzione con le imprese, lo svolgimento di determinate attività di supporto amministrativo all'attività di distribuzione assicurativa svolta dalla Banca;
- b) modello distributivo con "rapporto di collaborazione" ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012:
- la Banca stipula un accordo di distribuzione assicurativa ex art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 con intermediari assicurativi iscritti alla sezione A e B del RUI in forza dei quali la Banca viene incaricata dell'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi realizzati dalle imprese che tempo per tempo hanno affidato agli intermediari assicurativi apposito incarico di intermediazione;
 - gli intermediari assicurativi svolgono, inoltre, determinate attività di supporto amministrativo all'attività di distribuzione assicurativa svolta dalla Banca.

2.2.2 Condizioni per la distribuzione

La Banca effettua in via prevalente la distribuzione delle polizze standardizzate individuate negli incarichi di distribuzione con le Imprese ovvero negli accordi di collaborazione con gli Intermediari. La Banca impedisce ai propri dipendenti e collaboratori di modificare le condizioni contrattuali. A tal fine si avvale di appositi presidi informatici da essa predisposti ovvero messi a disposizione dagli Intermediari.

La Banca può effettuare anche la distribuzione di polizze non standardizzate esclusivamente all'interno dei locali della stessa e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono le polizze all'interno di tali locali:

- a. siano iscritte nella sezione A del RUI e siano titolari di un mandato conferito dalla impresa mandante della Banca;
- b. siano iscritte nella sezione B del RUI e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con l'impresa mandante della Banca;
- c. siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

2.2.3 Regole di comportamento e valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

I dipendenti e collaboratori della Banca coinvolti nell'attività di distribuzione assicurativa devono osservare le seguenti regole generali di comportamento:

- a. comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- b. osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle Imprese per le quali eventualmente operano;
- c. acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti e operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati

Con riferimento al punto c) che precede, la Banca propone prodotti assicurativi coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine la Banca, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze (c.d. Demands and Needs Test).

In particolare, la Banca chiede notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell'assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Banca, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, fornisce al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni necessarie al Demands and Needs Test deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal

contraente e dalla Banca, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.

La Banca, qualora riceva dal contraente proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informa di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.

Fatto salvo quanto previsto in tema di Demands and Needs Test, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, la Banca fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.

La Banca garantisce il rispetto delle regole riportate nel presente paragrafo con le seguenti modalità:

- la distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo (IBIPs) è sempre effettuata in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti, con conseguente consegna al cliente della dichiarazione di adeguatezza prevista dall'articolo 41 del Regolamento Intermediari Consob. Considerata la finalità di investimento tipicamente sottesa all'acquisto di tali prodotti, la Banca considera il Demand and Needs Test attratto nella valutazione di adeguatezza del prodotto, condotta ai sensi degli artt. 40 e segg. del Regolamento Intermediari Consob, in considerazione del fatto che le informazioni contenute nel questionario MiFID di profilatura consentono di individuare le esigenze e le richieste del contraente come richiesto dalla normativa in materia di distribuzione assicurativa;
- la distribuzione di prodotti assicurativi non IBIPs, prevede l'utilizzo dei modelli di questionario e dei presidi informatici messi a disposizione dalle Imprese ovvero dagli Intermediari.

2.2.4 Compensi e remunerazioni

La Banca assicura che i compensi percepiti in relazione all'attività di distribuzione assicurativa siano di natura o importo tale da non indurre la Banca ad operare in maniera contraria agli interessi dei clienti.

La Banca, inoltre, non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare la Banca stessa o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui la Banca possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente ai sensi del precedente par. 2.2.3.

La Banca comunica ai clienti, prima della conclusione del contratto assicurativo, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consista in:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle precedenti lettere.

Nel caso di cui l'onorario sia corrisposto direttamente dal cliente, la Banca comunica al cliente anche l'ammontare del compenso. Qualora ciò non sia possibile, la Banca fornisce al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

Le informazioni sulla remunerazione vengono fornite ai clienti prima della conclusione del contratto nell'ambito dell'informativa precontrattuale costituita dal modello conforme all'Allegato n. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

2.2.5 Conflitti di interesse

Con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nel corso dell'attività di distribuzione assicurativa, la Banca:

- non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare la Banca o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti

un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente;

- mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti;
- adotta misure idonee a identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i propri clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa;

A tale proposito, la Banca considera tutte le fattispecie in cui l'interesse del cliente potrebbe essere in subordine rispetto a quello della Banca e/o a quello di altro cliente, ovvero in cui vi sia una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella del raggiungimento degli obiettivi assicurativi del cliente, perseguita dalla Banca per una propria utilità.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta:

- i contratti assicurativi proposti alla clientela siano finalizzati anche alla copertura di un rischio della Banca;
- i contratti assicurativi siano offerti sulla base di accordi di distribuzione esclusivi;
- la Banca detenga una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca;
- la Banca intrattenga rapporti d'affari con una o più imprese di assicurazione di cui effettua la distribuzione di contratti di assicurazione;
- la Banca percepisca un compenso in relazione alla distribuzione dei contratti di assicurazione che possa incidere sull'obbligo di operare nel miglior interesse del cliente.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse intraprese dalla Banca sono le seguenti:

-
- proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti/assicurati alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
 - operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti/assicurati ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
 - astenersi dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni contraenti/assicurati a danno di altri;
 - astenersi dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiaria o di vincolataria delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. Tale obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing;
 - consegnare al contraente, in fase precontrattuale, il documento redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 nel quale vengono individuati, ove esistenti, informazioni in merito a partecipazioni nel capitale delle imprese di assicurazione ed eventuale presenza di conflitti di interesse;
 - quando i presidi organizzativi ed amministrativi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente/assicurato, informare chiaramente il contraente, in occasione della consegna del documento redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 - della natura o della fonte di tale conflitto di interesse.

Per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse relativi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) si rimanda alle Policy sui conflitti di interesse e sugli incentivi redatte dalla Banca ai sensi della normativa in materia di servizi di investimento.

Relativamente all'offerta di forme complementari pensionistiche, ai sensi della normativa COVIP, nella raccolta di adesione la Banca si comporta con diligenza e trasparenza, nonché agisce in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti.

Le attività e adempimenti relativi alla raccolta delle adesioni vengono effettuate con la tempestività richiesta dalla normativa vigente.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa predispone direttive specifiche affinché la rete non minimizzi o occulti elementi o avvertenze importanti.

2.2.6 Disposizioni specifiche per le Polizze PPI

La Banca può proporre al cliente, in abbinamento alla concessione di un finanziamento, una Polizza PPI.

In caso di finanziamenti concessi ai consumatori, la Banca non subordina la concessione del finanziamento alla sottoscrizione di una Polizza PPI, fatte salve le polizze scoppio e incendio sui beni immobili concessi in garanzia del finanziamento. In caso di clienti diversi dai consumatori, la Banca può subordinare la concessione del finanziamento alla sottoscrizione, da parte del cliente, di qualsiasi tipologia di Polizza PPI.

Fermo quanto sopra, nel caso di Finanziamenti immobiliari e di credito al consumo, se la Banca condiziona la concessione degli stessi alla stipulazione della polizza assicurativa ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria¹ alla concessione del Finanziamento immobiliare o del credito al consumo, il cliente ha facoltà di scegliere liberamente l'Impresa e l'Intermediario assicurativo con cui sottoscrivere il contratto di assicurazione, senza che la Banca possa variare le condizioni del Finanziamento immobiliare o del credito al consumo. La Banca può opporsi, e quindi non accettare l'assicurazione presentata, solo in caso di informazioni oggettive e documentabili che possano mettere in dubbio la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti con l'accensione della polizza.

Qualora il soggetto finanziato sottoscriva una Polizza PPI abbinata a Finanziamenti immobiliari o credito al consumo proposta dalla Banca:

¹ Trattasi dei casi in cui la Banca effettua la distribuzione di un contratto di assicurazione unitamente alla concessione del finanziamento immobiliare o del credito al consumo (es. "prodotto a pacchetto"), senza subordinare la concessione o l'applicazione delle condizioni convenute alla stipulazione del contratto di assicurazione.

-
- a) lo stesso ha diritto di recedere dalla polizza distribuita dalla Banca entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di assicurazione. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di Finanziamento immobiliare o di credito al consumo. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il Finanziamento immobiliare o il credito al consumo o per ottenerli alle condizioni offerte, il soggetto finanziato può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla Banca;
- b) la Banca informa il soggetto finanziato della provvigione percepita dalla Banca stessa quale distributrice e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'eventuale intermediario assicurativo, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo del premio pagato dal contraente, al netto delle imposte.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comunicate al cliente tramite apposita informativa contenuta all'interno del documento di sintesi del finanziamento, o negli analoghi documenti di natura contrattuale previsti per i contratti di credito immobiliare ai consumatori (MCD) e credito ai consumatori (CCD).

Indipendentemente dalla natura del finanziamento, la Banca, nella distribuzione delle Polizze PPI, rispetta le direttive contenute nella lettera congiunta di IVASS e Banca d'Italia del 26 agosto 2015 e nelle successive comunicazioni dell'autorità di vigilanza nonché di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in merito a modalità di collocamento del prodotto, informativa alla clientela, struttura della copertura e valutazione dei requisiti di assicurabilità. Inoltre, assicura il rispetto dei seguenti presidi.

Fase precontrattuale

Nella documentazione precontrattuale del finanziamento la Banca rinvia per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale Polizza PPI alla documentazione della compagnia assicurativa.

Fase di stipula

Il personale addetto, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, ed in linea con le Istruzioni fornite dall'Impresa ovvero dall'Intermediario assicurativo, offre la Polizza PPI solo

a soggetti in possesso dei requisiti di assicurabilità ed ai target di clientela individuati dalla stessa compagnia e fornisce al contraente tutte le informazioni necessarie per consentirgli di compiere scelte consapevoli illustrando chiaramente le caratteristiche, la durata, i costi e le limitazioni della copertura assicurativa.

Il personale addetto verifica inoltre che nella documentazione assicurativa, prodotta e messa a disposizione dalle Imprese sia chiaramente indicato, nel caso di Polizza PPI abbinata alla concessione di Finanziamenti immobiliari o di credito al consumo, il diritto del cliente di recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione con conseguente diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.

Il personale addetto alla stipula del finanziamento richiama l'attenzione del cliente consumatore sul carattere facoltativo della sottoscrizione di una Polizza PPI, fornendo al contempo tutte le informazioni necessarie per consentirgli di compiere scelte consapevoli rispondenti alle proprie esigenze.

Il costo della Polizza PPI, anche quando facoltativa, deve essere inserito tra i costi rilevanti ai fini del calcolo del TEG, in considerazione della previsione contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in base alla quale, ai fini del calcolo del TEG, debbano essere prese in considerazione, tra le altre, le spese per assicurazioni intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Fase successiva alla stipula

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento e ferma la facoltà dell'assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa, qualora la Polizza PPI stipulata dal cliente sia stata distribuita dalla Banca, quest'ultima collabora con l'Impresa al fine di fornire al cliente le informazioni e la documentazione idonea ad ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto. Nel caso in cui la polizza assicurativa stipulata

dal cliente non sia stata distribuita dalla Banca, quest'ultima presta comunque assistenza all'assicurato fornendo allo stesso la documentazione necessaria al fine di ottenere dall'Impresa la restituzione del premio versato e non goduto (es.: lettera di estinzione o piano di ammortamento da cui si evince l'anticipata estinzione del finanziamento).

Nel caso di recesso anticipato dalla Polizza PPI il cui premio sia stato finanziato dalla Banca, quest'ultima accetta la decurtazione del debito residuo da parte dell'assicurato, senza l'applicazione di penali o spese, per un importo pari al rimborso che quest'ultimo ha ottenuto dall'Impresa, con conseguente riduzione dell'importo delle rate successive.

Con riferimento alle Polizze PPI stipulate a copertura dei danni su immobile ipotecato a favore della Banca, quest'ultima può provvedere all'incasso dell'indennizzo con le seguenti modalità:

- polizze distribuite dalla Banca: la Banca in caso di deterioramento o perdita del bene immobile posto a garanzia del finanziamento erogato, può esercitare i diritti sanciti dall'art. 2742 del Codice Civile in materia di surroga nell'indennizzo della cosa riservata ai creditori ipotecari. Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Back Office Bancassicurazione, entro 30 giorni dalla notifica di avvenuto sinistro da parte del cliente ovvero dell'intermediario assicurativo, comunica all'Impresa, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, il diritto vantato dalla Banca ai sensi dell'art. 2742 del Codice civile;
- polizze non distribuite dalla Banca: in caso di presenza di vincolo a favore della Banca, quest'ultima:
 - o è informata tempestivamente dall'Impresa e/o dall'intermediario assicurativo sulle variazioni al contratto di assicurazione e sui sinistri assicurati aventi ad oggetto l'immobile ipotecato a garanzia del finanziamento;
 - o riceve direttamente la liquidazione dell'indennizzo, salvi i casi in cui la Banca autorizzi espressamente la liquidazione al soggetto finanziato o a terzi.

2.2.7 Gestione dell'informativa precontrattuale

La Banca prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, nonché in caso di modifiche di rilievo dello stesso, deve rilasciare, secondo

le disposizioni di cui ai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018 e successive modifiche ed integrazioni, la seguente documentazione:

Informativa circa gli obblighi del distributore

Documento standard, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato n. 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018, attraverso il quale la Banca comunica al contraente gli obblighi di comportamento a carico della stessa nello svolgimento della distribuzione assicurativa.

La Banca mette a disposizione del pubblico nei propri locali tale informativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Banca consegna o trasmette al contraente la documentazione precontrattuale. La Banca conserva apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato il documento all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente.

Informativa circa i dati essenziali del distributore

Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, la Banca consegna al contraente una dichiarazione, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato n. 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018, da cui risultino i dati essenziali della Banca e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse.

In particolare il documento include informazioni relative alla Banca, all'addetto alla distribuzione assicurativa, alle remunerazioni percepite e all'esistenza di un potenziale conflitto d'interessi, con indicazione degli strumenti predisposti a tutela del cliente, oltre ai riferimenti per la presentazione dei reclami.

In caso di distribuzione di polizze in connessione a mutui o altri finanziamenti, la banca informa il cliente dell'ammontare della provvigione pagata alla Banca da parte dell'Impresa, sia in termini assoluti che percentuali, sull'ammontare complessivo del finanziamento. Tale informativa è resa all'interno della documentazione precontrattuale o contrattuale del finanziamento.

Set informativo del prodotto

La Banca consegna al cliente, prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, la documentazione di seguito riportata predisposta dalle Imprese che hanno realizzato il prodotto.

Prodotti assicurativi del Ramo Danni
i. DIP; ii. DIP Aggiuntivo Danni; iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza
Prodotti assicurativi del Ramo Vita diversi dai Prodotti di Investimento Assicurativo
i. DIP Vita; ii. DIP Aggiuntivo Vita o DIP Aggiuntivo Multi-rischi; iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza..
Prodotti di Investimento Assicurativo
i. KID; ii. DIP Aggiuntivo IBIP; iii. Condizioni di assicurazione comprensive del glossario iv. Modulo di proposta e, ove non previsto, Modulo di polizza

Ricevuta sottoscritta da parte del cliente di avvenuta consegna dell'informativa precontrattuale

La Banca, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova di

aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione precontrattuale.

3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

3.1 Destinatari della disciplina di formazione ed aggiornamento

La Banca assicura che i soggetti coinvolti nel processo di distribuzione assicurativa possiedano i requisiti normativamente previsti per assumere e mantenere l'incarico. A tal fine, garantisce che tali soggetti siano sempre in regola con i requisiti di formazione e aggiornamento professionale di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018.

A tal fine, anche avvalendosi di soggetti formatori terzi aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale destinati a:

- gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui opera la Banca, di cui al par. 2.1.2.1;
- le persone fisiche che effettuano l'attività di distribuzione assicurativa al di fuori dei locali della Banca, ai sensi del par. 2.1.2.2, da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI.

Il rispetto dei requisiti di formazione e aggiornamento degli addetti alla distribuzione è verificato nel continuo dal Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa al quale è attribuita la responsabilità:

- dell'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento, avvalendosi a tal fine della collaborazione dell'Ufficio Back Office Bancassicurazione;
- di mantenere un elenco tempo per tempo aggiornato dei soggetti tenuti agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale.

3.2 Caratteristiche della formazione e dell'aggiornamento

3.2.1 Finalità della formazione e dell'aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento professionale:

- sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un'ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
- prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell'attività svolta e dei prodotti offerti.

3.2.2 Oggetto della formazione e dell'aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:

- i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'Allegato 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
- i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'Allegato 6 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all'attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.

Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere che abbiano riguardo alle norme sulla previdenza complementare.

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono, inoltre specifiche cognizioni:

- di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dalle Imprese ovvero dagli Intermediari;
- tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione dei sinistri adottate dall'impresa ovvero dall'Intermediario che conferisce l'incarico.

Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

3.3 Formazione professionale

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione nella sezione E del RUI² o dell'inizio dell'attività³ a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

La formazione professionale è:

- pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
- mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

² Per gli addetti alla distribuzione al di fuori dei locali della Banca di cui al par. 2.1.2.2

³ Per gli addetti alla distribuzione all'interno dei locali della Banca di cui al par. 2.1.2.1

3.4 Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'articolo 91 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Esso è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attività svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

L'aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel RUI o a quello di inizio dell'attività di distribuzione.

In ogni caso, l'aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

3.4.1 Sospensione dell'obbligo di aggiornamento professionale:

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi al ricorrere di una delle seguenti cause di impedimento:

- dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;

Gli obblighi di aggiornamento professionale sono, altresì, sospesi per gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali della Banca che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui all'elenco precedente o destinati ad altro incarico.

Prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti che hanno beneficiato della sospensione effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

3.5 Modalità di formazione e aggiornamento

3.5.1 Corsi in aula

I corsi in aula per la formazione e per l'aggiornamento professionale non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

3.6 Formazione a distanza

Si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso modalità di videoconferenza, webinar ed e-learning, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

I soggetti che effettuano i corsi di cui sopra garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione.

Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui al par. 3.7, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti: a) i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); b) lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

3.7 Accertamento delle competenze

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura o del soggetto formatore esterno che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale.

I responsabili della struttura o del soggetto formatore redigono, anche in formato digitale, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
- d) il questionario somministrato.

4 GESTIONE AMMINISTRATIVA

4.1 Obbligo di conservazione della documentazione

La Banca conserva, anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, la documentazione concernente:

- i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione ed eventuali procure;
- i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
- le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- la certificazione relativa alla formazione professionale e all'aggiornamento professionale più eventuale documentazione attestante la sussistenza della sospensione di tali obblighi;
- l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell'ambito dell'organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa;
- l'iscrizione nella Sezione E degli addetti di cui si avvale per la distribuzione al di fuori dei propri e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti sul possesso dei requisiti di cui

all'art. 110 CAP e sul possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta e ai contratti intermediati con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali.

In caso di cessazione dell'incarico di distribuzione, la Banca riconsegna all'impresa preponente i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, nonché le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti.

La Banca è tenuta a conservare la documentazione per almeno 10 anni, nel rispetto della disciplina ordinaria.

4.2 Incasso dei premi e separazione patrimoniale

I premi pagati dai contraenti alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite della Banca, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche la Banca espressamente in tale qualità, e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello della Banca medesima.

Il versamento dei premi avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui gli stessi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti alla Banca nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.

La Banca adotta procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Fatte salve diverse intese con le Imprese ovvero con gli intermediari, la Banca può ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

In ogni caso, la Banca non può ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.

Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento IVASS n. 40/2018 la Banca, in alternativa alla separatezza patrimoniale, può prevedere una fideiussione bancaria con capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

La fideiussione bancaria deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle predette caratteristiche. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall'intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi di collaborazione.

4.3 Adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza

La Banca, in qualità di intermediario assicurativo, è tenuta al rispetto dei seguenti adempimenti informativi nei confronti delle Autorità di Vigilanza competenti.

Il Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, assicura l'invio delle informazioni secondo le modalità e i termini normativamente previsti.

4.3.1 IVASS

La Banca comunica all'IVASS:

- entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;

-
- relativamente agli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività e entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'inoperatività, la ripresa dell'attività;
 - il pagamento del contributo di vigilanza sulla base dei criteri stabiliti di anno in anno da specifico provvedimento dell'autorità di vigilanza;
 - invio dell'apposita domanda di iscrizione/cancellazione della Sezione E del RUI;
 - il nominativo del Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa, entro 30 giorni dalla nomina.

Nel caso in cui le informazioni riguardino gli addetti alla distribuzione al di fuori dei locali della Banca iscritti nella sezione E del RUI, gli obblighi sono a carico della Banca.

Per le comunicazioni verso IVASS la Banca adotta e utilizza un indirizzo PEC e provvede a:

- indicarlo sul sito internet della Banca;
- inserirlo negli atti e nella corrispondenza;
- comunicare ogni variazione dell'indirizzo direttamente ad IVASS.

4.3.2 CONSOB

La Banca è tenuta ad effettuare la comunicazione dei dati sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre.